



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI DONAZIONI E LASCITI TESTAMENTARI A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Emanato con Decreto Rettoriale 1° dicembre 2025, n. 1492

Entrato in vigore il 17 dicembre 2025



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI DONAZIONI
E LASCITI TESTAMENTARI A FAVORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni, tipologie di donazioni e normativa di riferimento	3
Art. 3 - Requisiti, presupposti e condizioni per l'accettazione della proposta di donazione	4
Art. 4 - Atto di accettazione della donazione e forma del contratto	5
Art. 5 - Proposta di donazione	6
Art. 6 - Procedimento	6
Art. 7 - Conclusione del procedimento amministrativo	7
Art. 8 - Valorizzazione e inventariazione	7
Art. 9 - Adempimenti Trasparenza	7
Art. 10 - Privacy-Trattamento dei dati personali	7
Art. 11 - Foro competente	8
Art. 12 - Norme finali e di rinvio	8



Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare:
 - a. l'accettazione delle donazioni a favore dell'Università degli Studi dell'Insubria (successivamente denominata "Università" o "Ateneo") aventi ad oggetto denaro, titoli di credito, beni immobili, beni mobili o servizi ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., con o senza vincolo di destinazione;
 - b. l'accettazione di lasciti testamentari all'Ateneo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a:
 - a. contratti di comodato disciplinati dagli artt. 1803 e seguenti c.c.; per tali tipologie contrattuali si rinvia al Manuale di Amministrazione e contabilità;
 - b. contratti gratuiti e forme speciali di partenariato previsti degli artt. 8 comma 1, 13 commi 2 e 5, e 134 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; per tali tipologie contrattuali si rinvia al Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Definizioni, tipologie di donazioni e normativa di riferimento

Donazione	Ai sensi del disposto dell'art. 769 c.c. e dell'art. 2, comma 1, lett. l) dell'all. I.1 del D. Lgs 36/2023, <i>la donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione</i> . Ai fini del presente regolamento il termine "donazione" si riferisce anche ai lasciti testamentari.
Donazione di modico valore	Ai sensi dell'art. 783 c.c. <i>la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante</i> . Si definiscono, ai sensi del presente Regolamento, di modico valore le Donazioni aventi ad oggetto: <ul style="list-style-type: none">- i beni mobili il cui valore, singolarmente, sia inferiore o pari a € 20.000,00 salvo che il Donante espressamente dichiari la non modicità del valore in rapporto alle proprie condizioni economiche;- denaro o titoli di credito per un importo inferiore o pari a € 50.000,00, salvo che il Donante espressamente dichiari la non modicità del valore in rapporto alle proprie condizioni economiche.
Donazione modale ovvero vincolata	Donazione con specifica destinazione a una determinata Struttura o attività dell'Ateneo o finalizzata all'acquisto di un determinato bene, servizio o al raggiungimento di un determinato scopo.
Donazione in denaro	Donazione con oggetto moneta avente corso legale nello Stato
Donazione di beni immobili	Donazioni avente ad oggetto beni di cui all'art. 812, commi 1-2 c.c.
Donazione di beni mobili	Donazione con oggetto di cui all'art. 812, commi 3 c.c.
Donazione di servizi	Donazioni che non hanno per oggetto beni ex art. 24 paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE
Donazione di beni di interesse storico, artistico e culturale	Donazione con oggetto beni di cui al disposto degli artt. 10 e ss del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42



Donante	Soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che intende beneficiare l'Università per spirito di liberalità.
Donatario	Università degli Studi dell'Insubria
Interessato	La persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del Regolamento UE 2016/679
Lascito testamentario	Disposizione di ultima volontà con cui una persona fisica decide di destinare i propri beni, o parte di essi, dopo la morte, attraverso il testamento.
Contratti a titolo gratuito	Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) dell'All. I.1 del D.lgs 36/2023, con contratti a titolo gratuito si intendono i contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti.
Struttura	Dipartimento, Scuola o Centro di Ateneo destinatario di una specifica donazione o Servizio/Ufficio dell'Ateneo competente per le attività amministrativo-contabili correlate alla donazione

Art. 3 - Requisiti, presupposti e condizioni per l'accettazione della proposta di donazione

1. Al fine di tutelare il decoro e l'immagine istituzionale dell'Ateneo e nel rispetto del pluralismo dell'utenza generale i beni oggetto di donazione non possono in alcun modo essere utilizzati per forme dirette o indirette di pubblicità del Donante, fatta salva al riguardo ogni determinazione dell'Ateneo.
2. L'Ateneo accetta la donazione ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a. presenza della proposta di donazione contenente le indicazioni di cui all'art. 5, sottoscritta da una persona fisica o giuridica avente la piena capacità di disporre del bene o dell'importo donato ai sensi degli artt. 774 e seguenti del Codice civile;
 - b. assenza di conflitto di interesse tra Donante e Ateneo, comprovata mediante attestazione prodotta da entrambe le parti coinvolte nella donazione;
 - c. compatibilità e attinenza della donazione con l'interesse pubblico, con i fini istituzionali dell'Ateneo, come delineati dal "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria";
 - d. sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi relativamente, a titolo esemplificativo, agli oneri derivanti dai costi di installazione, di manutenzione, dei materiali di consumo, di gestione di spazi espositivi;
 - e. assenza di vincoli in ordine all'acquisto di materiali di consumo o di beni accessori prodotti da uno specifico fornitore, salvo congrua motivazione;
 - f. in caso di donazione di bene mobile, lo stesso deve avere caratteristiche di conformità e sicurezza previste dalla normativa vigente, adeguatamente documentate;
 - g. in caso di donazione di uno strumento informatico, lo stesso deve essere compatibile con l'infrastruttura tecnologica e i software utilizzati dall'Ateneo, salvo congrua motivazione;
 - h. in caso di donazione di ausili per disabili, gli stessi devono essere compatibili con quelli in dotazione all'Ateneo, salvo congrua motivazione.
3. In caso di accettazione di donazione di beni immobili, la formalizzazione dovrà avvenire con atto pubblico notarile ex art. 782 del c.c., nel rispetto delle procedure disciplinate dal Testo unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili dell'Università degli Studi dell'Insubria, ove compatibili.



Art. 4 - Atto di accettazione della donazione e forma del contratto

1. La competenza a deliberare circa l'accettazione delle donazioni, in conformità al disposto dell'art. 7.7 del Manuale di Amministrazione e contabilità dell'Ateneo, è articolata come segue:

Tipo di donazione	Valore	Organo competente	Atto di accettazione	Forma del contratto
Beni mobili	≤ € 5.000,00	Direttore del Dipartimento per donazioni destinate al Dipartimento o a centri di costo incardinati nel dipartimento Direttore Generale o Dirigente per competenza per donazioni destinate all'Amministrazione Centrale	Decreto	Scambio di corrispondenza
	> € 5.000,00 ≤ € 20.000,00	Consiglio di Dipartimento per donazioni destinate al Dipartimento o a centri di costo incardinati nel dipartimento Rettore per donazioni destinate all'Amministrazione Centrale	Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Rettore	Scambio di corrispondenza <i>oppure</i> Atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante qualora la donazione non sia di modico valore per il donante, ai sensi del c.c. art. 783
	> € 20.000,00	Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento per donazioni destinate al Dipartimento o a centri di costo incardinati nel dipartimento	Delibera	Atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante
Somme di denaro o titoli di credito	≤ € 50.000,00	Consiglio di Dipartimento per donazioni destinate al Dipartimento o a centri di costo incardinati nel dipartimento Rettore per donazioni destinate all'Amministrazione Centrale	Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Rettore	Scambio di corrispondenza <i>oppure</i> Atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante qualora la donazione non sia di modico valore per il donante, ai sensi del c.c. art. 783
	> € 50.000,00	Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento per donazioni destinate al Dipartimento o a centri di costo incardinati nel dipartimento	Delibera	Atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante
Beni immobili	Qualsiasi valore	Consiglio di Amministrazione	Delibera	Atto notarile



Art. 5 - Proposta di donazione

1. Nella proposta di donazione il donante dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
 - a. se il proponente è una persona fisica: nome, cognome, codice fiscale, luogo, data di nascita, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail;
 - b. se il proponente è una persona giuridica: denominazione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale, dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c. di essere il proprietario del bene e il titolo giuridico di acquisizione dello stesso (a titolo esemplificativo: acquisto tramite compravendita, donazione, successione);
 - d. la volontà di donare;
 - e. l'eventuale Struttura dell'Ateneo beneficiaria della donazione;
 - f. l'eventuale onere a carico dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 793 del c.c. (donazione modale);
 - g. solo in caso di donazioni di beni mobili di valore inferiore a € 20.000,00 e di denaro o titoli di credito di importo inferiore a € 50.000,00, se la donazione è di non modico valore rispetto al patrimonio del Donante (art. 783 c.c.);
 - h. di non partecipare ad un procedimento in corso diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con l'Ateneo;
 - i. di non essere titolare di un contratto a titolo oneroso con l'Ateneo;
 - j. l'assenza di conflitto di interesse;
 - k. in caso di donazioni di denaro: l'importo, la modalità di versamento e l'eventuale destinazione specifica di impiego che si desidera finanziare;
 - l. in caso di donazioni di beni mobili:
 - la descrizione, comprendente il tipo (es.: ecografo), la casa produttrice, il modello, il periodo di garanzia e il valore (IVA compresa) documentato;
 - l'eventuale sussistenza di diritti di esclusiva del Donante sulla commercializzazione di beni di consumo o accessori del bene;
 - m. in caso di donazioni di servizi: la descrizione del servizio e il valore economico (IVA compresa);
 - n. in caso di donazione di beni immobili: la descrizione di quanto utile alla redazione del documento di indirizzo previsto dal Testo unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili.

Art. 6 - Procedimento

1. L'accettazione della donazione è preceduta da opportuna e documentata istruttoria conservata agli atti che dia conto della compatibilità e attinenza della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Ateneo.
Ove, in base alla natura dell'oggetto della donazione, si renda necessario reperire pareri, stime o valutazioni, l'Ateneo può avvalersi della collaborazione di esperti, di Organi dell'Ateneo o di Commissioni di Ateneo.
Qualora l'oggetto della donazione lo richieda, dovrà essere effettuata una preventiva verifica di sicurezza.
2. Per i beni **mobili**, dovranno essere altresì individuati gli spazi dove collocare il materiale, anche a fini espositivi, se risulti necessario l'acquisto di mobili o scaffali dove riporre i beni e dovranno essere valutate le modalità di trasporto dei beni ed i relativi costi.
3. Per i beni **immobili**, dovranno essere acquisite tutte le informazioni utili alla redazione del documento di indirizzo previsto dal Testo unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili.
4. Con riferimento alle **attrezzature** donate, la loro acquisizione e messa in funzione deve essere pianificata in merito alle specifiche esigenze, con particolare riguardo alle risorse umane esistenti, agli eventuali costi di installazione, manutenzione e gestione per l'utilizzo nel tempo, nonché alla necessità di specifici percorsi formativi.



5. L'accettazione della donazione è formalizzata, mediante scambio di corrispondenza o atto in forma pubblica amministrativa, in conformità al disposto dell'art. 5. I relativi atti sono trasmessi al Dipartimento eventualmente destinatario della donazione e alla Struttura di Ateneo competente per le conseguenti scritture contabili nonché per la registrazione d'inventario, se la donazione ha ad oggetto un bene mobile inventariabile ai sensi del Testo unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili.
6. La lettera di accettazione della donazione o l'atto in forma pubblica amministrativa sono trasmessi al donante, unitamente alle indicazioni per la consegna dei beni o per il versamento del denaro.
7. Per le donazioni **modali**, dopo la formalizzazione della donazione, l'Ateneo provvede ad attivare le procedure necessarie a adempiere alle specifiche finalità individuate.
8. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate nella fase istruttoria, l'Ateneo trasmette al Donante la lettera di diniego.

Art. 7 - Conclusione del procedimento amministrativo

1. Per le donazioni di beni mobili, di denaro e di titolo di credito il procedimento amministrativo di accettazione si conclude entro il termine di 90 giorni a far data dall'acquisizione agli atti della proposta, salvo motivate esigenze istruttorie che ne rendano necessario il differimento, nel qual caso verrà data tempestiva comunicazione al donante.
2. Per le donazioni di beni immobili il procedimento amministrativo di accettazione si conclude entro il termine di 180 giorni a far data dall'acquisizione agli atti della proposta, salvo motivate esigenze istruttorie che ne rendano necessario il differimento, nel qual caso verrà data tempestiva comunicazione al donante.

Art. 8 - Valorizzazione e inventariazione

1. Le procedure amministrative finalizzate alla valorizzazione, inventariazione e capitalizzazione dei beni oggetto di donazione, sono disciplinate dal paragrafo denominato *Donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità* contenuto nella *parte 3.2 Principi di valutazione delle poste di bilancio* e dalla *parte 6 Gestione cespiti* del Manuale di Amministrazione e contabilità e dal *Capo III L'inventario* del Testo unico Regolamento dei beni mobili e dei beni immobili dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 9 - Adempimenti Trasparenza

1. Nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'8 aprile 2025, i dati riassuntivi delle liberalità ricevute dall'Ateneo sono pubblicati, secondo un format condiviso e su base annuale, sul portale web istituzionale dell'Ateneo, nella sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente", previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, nel rispetto delle previsioni della normativa in materia di trasparenza e privacy.

Art. 10 - Privacy-Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti dal Donante e raccolti in applicazione del presente Regolamento, anche qualora riferiti ad altri Interessati, sono oggetto di trattamento in quanto strettamente correlati all'espletamento della procedura relativa alla donazione compiuta a favore dell'Ateneo.

Essi sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento e in conformità ai principi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi dell'Insubria.

Il personale autorizzato tratta i dati personali dell'Interessato per finalità strettamente connesse e strumentali al compimento delle correlate attività amministrative, contabili e fiscali previste dalla legge.

All'atto del conferimento dei dati personali, l'Ateneo, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce al Donante le "Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle donazioni" ai sensi degli



artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente. Tali Informazioni sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 11 - Foro competente

1. In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione degli atti di donazione il Foro competente ed esclusivo è quello di Varese.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento si applica alle proposte di donazione pervenute successivamente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alla normativa in materia di donazioni.